ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Art. 4 (Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza)

Rapporti con il distretto 1. In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi domiciliari, il medico di medicina generale ed il medico responsabile a livello distrettuale dell'attivita' sanitaria concordano:

a) la durata con relativa decorrenza del periodo di erogazione dell'assistenza sanitaria programmata domiciliare, che comunque non puo' essere superiore ad un anno (con possibilita' di proroga);

b) la cadenza settimanale o quindicinale o mensile degli accessi del medico di medicina generale al domicilio, che puo' variare in relazione alla diversa intensita' dell'intervento come determinata dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto;

c) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di attivazione al fine della migliore personalizzazione dell'intervento in relazione alle ulteriori prestazioni infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica, che necessitino al soggetto.

Testo mai entrato in vigore: il 22 novembre 1990 è stato sostituito lo stesso giorno · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314
Partizione	Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-314-1990/accordo-collettivo-nazionale-medici-di-medicina-generale-all-art-4/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it